



Rivista N°: 1/2023  
DATA PUBBLICAZIONE: 06/03/2023

AUTORE: Stefano Trancossi\*

## GLI EFFETTI DELLA QUOTA FPTP NELLA SECONDA APPLICAZIONE DEL “ROSATELLUM-BIS”

### THE EFFECTS OF THE FPTP QUOTA IN THE 2<sup>ND</sup> APPLICATION OF THE 165/17 ELECTORAL LAW (“ROSATELLUM-BIS”)

*Sommario: 1. Introduzione – 1.1 Nota metodologica – 2. Disproporzionalità – 2.1 La rappresentatività come requisito costituzionale – 2.2 Misrepresentation Ratio – 3. Geografia elettorale – 3.1 I collegi del “Rosatellum-bis” – 3.2 Malapportionment – 3.3 Gerrymandering – 4. Voto strategico – 4.1 Voto strategico a livello di collegio – 5. Spoiler effect – 5.1 Possibili scenari alternativi – 6. Conclusioni.*

#### 1. Introduzione

Nonostante i ripetuti richiami da parte della dottrina<sup>1</sup> e gli appelli di alcuni esponenti di forze politiche<sup>2</sup> a modificare la legge elettorale approvata negli ultimi mesi della XVII Legislatura, anche le elezioni anticipate del 25 settembre 2022 si sono svolte secondo le norme della legge 165/17, generalmente nota come “Rosatellum-bis”. Questa legge prevede che poco più

---

\* Dottore di ricerca in diritto pubblico, internazionale ed europeo presso l’Università degli Studi di Milano.

<sup>1</sup> *Ex plurimis*: B. Caravita, “Sul disegno di legge in materia elettorale”, Audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, *Federalismi.it*, 25/10/17; “Errori e possibili rimedi nella legge elettorale italiana”, *Centro Italiano Studi Elettorali*, 8/2/23; R. D’Alimonte, “Serve una legge elettorale per garantire governabilità senza tradire chi vota”, *Il Sole 24 Ore – CISE*, 8/3/21; C. Mirabelli, “Riflessioni di merito sul Rosatellum (al netto dalle polemiche politiche)”, *Federalismi.it*, 25/10/17; A. Benignetti, “Scenario impervio”. Non basta la legge elettorale per la governabilità”, *Il Giornale*, 12/7/22, in cui il professor Ciaurro dichiara che “ragioni di opportunità costituzionale consiglierebbero che a fronte di una drastica contrazione della rappresentanza parlamentare la normativa elettorale dovrebbe in qualche modo avere effetti compensativi”: P. Pisicchio, C. Sbailò, R. Guido Rodio, E. Mazzarella, M. Caligiuri, G. Lauricella, A. De Oto, “Votare senza correggere il proporzionale è un suicidio politico. Un appello”, *Il Foglio*, 30/6/22; E. Cheli, “Rosatellum o nuova legge elettorale?”, *Rivista Il Mulino*, 30/5/22; F. Di Bisceglie, “Perché bisogna cambiare (in fretta) la legge elettorale”, *Formiche.net*, 14/10/22.

<sup>2</sup> Quasi tutti, va notato, appartenenti al centrosinistra: “Pd, Loiero: “Non cambiare oscena legge elettorale errore catastrofico”, *Adnkronos*, 4/10/22; “Ora c’è la questione della legge elettorale”, *Il Post*, 1/2/22; G. Casadio, “Legge elettorale, tutti contro tutti. La riforma verso il proporzionale è già in salita”, *La Repubblica*, 9/7/22, A. Fabozzi, “Letta, il Rosatellum e il Pd. Storia di un suicidio perfetto”, *Il Manifesto*, 8/9/22. Si veda anche il corposo dossier (484 pagine) a proposito dei vari progetti di legge di riforma del sistema di elezione delle Camere, pubblicato dal Dipartimento per le Riforme Istituzionali al seguente link: [https://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1340/dossier-legge-elettorale\\_26-agosto2020.pdf](https://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1340/dossier-legge-elettorale_26-agosto2020.pdf), consultato 31/10/22.

del 36% dei seggi delle due Camere<sup>3</sup> siano attribuiti in collegi uninominali con un sistema maggioritario *plurality* - o First Past The Post - in cui il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei suffragi viene automaticamente eletto<sup>4</sup>.

A seguito delle elezioni del 4 marzo 2018, chi scrive si era occupato di esaminare se la presenza di una frazione<sup>5</sup> di seggi attribuiti in collegi uninominali avesse influito sul risultato finale della competizione politica attraverso i tipici fenomeni di distorsione della rappresentatività elettorale che caratterizzano<sup>6</sup> i sistemi maggioritari uninominali. A conti fatti, si era concluso che l'elezione delle Camere della XVIII Legislatura, nel suo complesso, era stata sostanzialmente proporzionale nel risultato, con lievissimi sfasamenti a favore del centrodestra e, in misura minore, del M5S, come se la quota di seggi uninominali non fosse stata presente. Tuttavia questa conclusione non pretendeva in alcun modo di giudicare astrattamente il sistema della legge 165/17, anzi, si faceva esplicitamente notare come, con diverse distribuzioni delle coalizioni e delle preferenze degli elettori, il Rosatellum era potenzialmente in grado di garantire ad un'ipotetica coalizione di maggioranza relativa quasi il 70% dei seggi<sup>7</sup>.

Sarebbe dunque interessante esaminare nuovamente le quattro caratteristiche/fenomeni tipici dei sistemi elettorali – anche parzialmente – uninominali che più impattano sullo sviamento della volontà degli elettori rispetto ad un sistema puramente proporzionale, cercando di misurare concretamente l'influenza che ciascuno di essi ha (o non ha) esercitato. Essi sono<sup>8</sup>:

1. La dispersione dei voti ottenuti dai candidati perdenti, fenomeno che determina la disproporzionalità riscontrata nelle elezioni dei singoli collegi uninominali di Camera e Senato, nell'aggregato delle elezioni di tutti i collegi ed infine nell'intera elezione.
2. Le variazioni di potere di voto degli elettori in diverse aree del Paese, causate dalla differenza di popolazione tra collegi (*malapportionment*), ed eventuali tentativi di manipolazione della geografia elettorale a fini politici (*gerrymandering*), in occasione del ridisegno dei collegi elettorali a seguito dell'approvazione della l. cost. 1/20. È

---

<sup>3</sup> Si vedano, al proposito, gli artt. 1 del d.P.R. 361/57 e 1 del d.lgs. 533/93, come recentemente modificati dalla l. 27 maggio 2019, n. 51, "Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari", che ha introdotto un calcolo basato su una frazione (pari a tre ottavi) per stabilire il totale dei collegi uninominali, in sostituzione del numero esatto (231 alla Camera e 109 al Senato) contenuto nella legge 165/17.

<sup>4</sup> Per ulteriori informazioni sulla storia dei sistemi elettorali italiani, si veda M. Rubechi, *I diritto di voto, profili costituzionali e prospettive evolutive*, Giappichelli, Torino, 2016.

<sup>5</sup> Ovvero il 36% circa, anche se con consistenza numerica, a causa della successiva riduzione del numero dei parlamentari (l. cost. 1/2020).

<sup>6</sup> E li giustificano, dal punto di vista del legislatore che li ha scelti per legittimi fini politico-costituzionali, come rendere significativa la rappresentanza territoriale, più diretto il rapporto eletti-elettori o più stabile la maggioranza parlamentare.

<sup>7</sup> "...è fondamentale distinguere chiaramente come il "Rosatellum-bis" abbia concretamente operato il 4 marzo 2018 per trasformare in seggi i voti espressi da come, in astratto, potrebbe operare in futuro, ... Per assurdo, l'unica conclusione che si può ragionevolmente trarre dai risultati del 4 marzo è che difficilmente si sarebbe potuto ottenere un risultato più rappresentativo. Una scissione del centrodestra avrebbe senza dubbio sovrarappresentato il M5S ben più di quanto sia accaduto, mentre un'ipotetica coalizione M5S-Lega, ad oggi, otterrebbe all'incirca il 90% dei collegi uninominali, garantendosi agilmente una maggioranza di circa il 65-70% di entrambe le Camere", *Ibid.*, p. 482.

<sup>8</sup> Con i termini della dottrina anglosassone, *wasted-vote effect*, *malapportionment* e *gerrymandering*, *tactical voting* e *spoiler effect*.

importante specificare che l'analisi terrà inevitabilmente conto della situazione politica al momento del ridisegno dei confini, e quindi valuterà se e in che misura la modifica dei collegi abbia – o non abbia – avvantaggiato la maggioranza politica del tempo, quindi M5S, PD, IV e partiti di sinistra.

3. Il voto strategico e i suoi possibili effetti sulle scelte degli elettori, tenuto sempre conto del fatto che tutte le metriche utilizzabili lasciano un considerevole spazio alla speculazione politologica e psicologica. Rilevanti saranno per questa analisi l'impossibilità di voto disgiunto e – sotto un profilo meno giuridico, la disponibilità e conoscibilità dei sondaggi elettorali.
4. Lo *spoiler effect* nei singoli collegi uninominali. Dato che la legge 165/17 permette a liste diverse di presentare un comune candidato per il collegio uninominale, diventano qui estremamente rilevanti le scelte di alleanza effettuate dalle forze politiche. Come già nel punto n. 2, l'analisi si concentrerà solo sulla parte politica (il campo progressista in senso molto lato, da AZ-IV a UP) in cui sarebbero state ragionevolmente possibili combinazioni diverse rispetto a quelle presentatesi al vaglio degli elettori.

### **1.1. Nota metodologica**

Questo articolo punta a valutare in che misura la presenza del 36% di seggi uninominali abbia deviato il risultato dell'elezione rispetto ad un sistema che, per la maggior parte dei seggi, risponde ancora a caratteri puramente proporzionali. In altre parole, si cercherà di stabilire come le norme della l. 165/17 che hanno creato e disegnato i collegi uninominali abbiano modificato i rapporti di forza tra le formazioni politiche e quindi abbiano determinato una mutazione della rappresentatività del sistema nel suo complesso.

Questo obiettivo richiede però un particolare approccio metodologico: come è noto, i sistemi elettorali che scelgono la forma del maggioritario uninominale non appartengono al gruppo dei sistemi *majority assuring*, in quanto la distribuzione geografica delle preferenze dei votanti può determinare un risultato assolutamente in linea con la distribuzione (locale o nazionale) delle preferenze politiche<sup>9</sup>, oppure no<sup>10</sup>. L'imprevedibilità del risultato dipende dalla complessa interazione di numerose dinamiche sovrapposte (di carattere politico, sociale, demografico, ma anche puramente matematico) strettamente connesse alla scelta di utilizzare il FPTP. È pertanto inevitabile, per lo studioso di sistemi elettorali, estendere l'analisi anche a campi del sapere diversi dal mero diritto, con l'aiuto degli strumenti forniti dalla statistica e dalle scienze politiche.

---

<sup>9</sup> Per esempio, nelle ultime *mid-term elections* della Camera dei Rappresentanti USA, il partito repubblicano ha ottenuto il 50,6% dei voti e il 51% dei seggi (i Democratici il 47,8% dei voti e il 49% dei seggi), risultati estremamente proporzionali, nonostante tutti i 435 seggi siano stati contestati in collegi uninominali. Si veda *House of Representatives Results*, CNN.com, <https://edition.cnn.com/election/2022/results/house?election-data-id=2022-HG&election-painting-mode=projection&filter-key-races=false&filter-flipped=false>, consultato il 24/2/23.

<sup>10</sup> Per esempio, le elezioni dell'*House of Commons* del 2005 videro il partito laburista ottenere il 55% dei seggi a fronte del 35% dei voti. Si veda "General Election 2005", *House of Commons Library*, Research paper 05/33, 17/5/05, disponibile presso <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/RP05-33/RP05-33.pdf>, consultato il 24/2/23.

Se infatti esaminassimo la legge 165/17 da un punto di vista puramente tecnico, ci limiteremmo a descrivere un sistema misto, con una quota di seggi uninominali e una maggioranza di seggi distribuiti con un sistema puramente proporzionale, con una soglia di sbarramento nazionale al 3%, voto singolo, niente preferenze né voto disgiunto, insieme ad una serie di ulteriori dettagli<sup>11</sup> che comunque non spiegherebbero, da soli, come mai i risultati delle elezioni 2018 e 2022 siano stati così differenti. Per dare conto appieno dei fenomeni sottesi a questo sistema elettorale, pur mantenendo un impianto di analisi segnatamente giuridica, si considereranno quindi anche aspetti e variabili contingenti, come la geometria delle alleanze politiche, o socio-culturali, come la tendenza dell'elettorato italiano a prediligere il voto ideologico a quello territoriale<sup>12</sup>. L'analisi risultante potrebbe non avere la netta ed asettica precisione dell'esame di laboratorio, ma ha il vantaggio di fornire un'ipotesi credibile per spiegare fenomeni che sono giuridici nel funzionamento e nel risultato, ma sociali e psicologici nel contenuto.

## 2. Disproporzionalità

La principale conseguenza della scelta di raggruppare gli elettori in collegi uninominali è la dispersione dei voti nel caso in cui il candidato scelto non prevalga. Ciò determina, a livello aggregato, una sproporzione tra voti ricevuti dalle forze politiche e seggi ottenuti, che risultano essere la somma casuale di minuscoli "premi di maggioranza"<sup>13</sup> a livello di singolo collegio e, pertanto, possono essere molto distorti rispetto alla generale volontà popolare: questa sproporzione è riscontrabile sia a livello del singolo collegio, dove può essere molto accentuata<sup>14</sup>, sia a livello circoscrizionale e nazionale<sup>15</sup>.

### 2.1. La rappresentatività come requisito costituzionale

Se le elezioni sono lo strumento attraverso cui il "popolo sovrano" condiziona l'andamento della politica nazionale in condizioni di parità tra i cittadini<sup>16</sup>, appare sostanzialmente indispensabile che il sistema elettorale garantisca un certo – anche se non perfetto – grado di corrispondenza tra l'aggregato delle opinioni politiche degli elettori e la composizione delle

---

<sup>11</sup> Come la soglia all'1% per il "travaso" dei voti all'interno della coalizione, le situazioni particolari del Trentino-Alto Adige, le pluricandidature, il possibile *effetto flipper* dovuto alla distribuzione *top-down* ecc.

<sup>12</sup> Per una disamina esauriente dell'elettorato italiano poco prima delle elezioni, si veda "Come si struttura l'elettorato italiano? 16 carte e 34 grafici per capirlo meglio", *Le Grand Continent*, disponibile presso <https://legrandcontinent.eu/it/2022/09/22/in-italia-la-domanda-politica-e-dominata-da-questioni-identitarie/>, consultato il 27/2/23.

<sup>13</sup> Non può non venire in mente la simile definizione data dalla Corte costituzionale, nella sent. 1/14, in merito alla distribuzione dei seggi al Senato, frutto della "sommatoria casuale dei premi regionali", Corte cost., sent. 1/14, Considerato in diritto § 1.8.

<sup>14</sup> Per fare un esempio, alle elezioni nel Regno Unito nel 2017, il partito nazionalista gallese Plaid Cymru ha sottratto ai Liberaldemocratici il seggio di Ceredigion con il 29,2% dei voti e una maggioranza di sole 104 preferenze.

<sup>15</sup> Usando il celebre indice di Gallagher, la sproporzione tra voti e seggi nelle elezioni UK del 2019 è stata 11,84, un valore discretamente alto per una democrazia parlamentare, ma più basso, per esempio, dell'ultima iterazione della legge 270/05 in Italia nel 2013, che aveva ottenuto un punteggio di più di 17.

<sup>16</sup> Come conseguenza del principio fondamentale dell'uguaglianza del voto.

assemblee legislative<sup>17</sup>. In Italia, la Costituzione, che pure notoriamente non contiene norme in merito alla formula elettorale, è stata tuttavia interpretata dalla Corte costituzionale<sup>18</sup> proprio nel senso che la rappresentatività costituisce un imprescindibile requisito per il corretto funzionamento del circuito politico-democratico<sup>19</sup>. In particolare, il combinato disposto degli articoli 1, 3 e 48 punta fortemente, secondo la giurisprudenza vigente, verso una generale predilezione costituzionale per la rappresentatività del sistema elettorale<sup>20</sup>, senza tuttavia impedire alcune distorsioni a favore della cd. governabilità o della rappresentanza territoriale. Più in generale, la Corte vede il requisito di una tendenziale proporzionalità del risultato da un lato come una conseguenza, dall'altro come una garanzia della forma di governo parlamentare, in cui le Camere rappresentano l'unico punto di contatto tra il corpo elettorale e le decisioni assunte dagli organi dello Stato<sup>21</sup>.

In un'ottica comparatista, va anche notato che la rappresentatività delle elezioni non è considerata ugualmente importante in sistemi culturalmente e geograficamente vicini al nostro: per esempio, la giurisprudenza costituzionale tedesca le dedica molta attenzione<sup>22</sup>, ma è sostanzialmente ignorata dovunque si usi un sistema maggioritario (secco o a doppio turno),

---

<sup>17</sup> Questo è uno dei principi inespliciti, ma non meno vincolanti, della Costituzione, come la Corte ha avuto modo di affermare: "Risulta, pertanto, palese che in tal [le norme della l. 270/05] consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione", sent. 1/14, Considerato in diritto § 3.1.

<sup>18</sup> Tradizionalmente, il conflitto tra governabilità e rappresentatività è stato risolto nel senso che il sistema può deviare dalla rappresentatività (che sarebbe la regola) in favore della governabilità, ma solo entro certi limiti. Si vedano, in proposito, le sentenze cardine 1/14 e 35/17 della Corte costituzionale, in cui si afferma la necessità di bilanciare i due scopi: "Le disposizioni censurate sono dirette ad agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale, ciò che costituisce senz'altro un obiettivo costituzionalmente legittimo." sent. 1/14, Considerato in diritto § 3.1 e sent. 35/17, Considerato in diritto § 6.

<sup>19</sup> Pur con alcune limitazioni, ad esempio, quello di tutela delle minoranze etnico-linguistiche. La sentenza 438/93 infatti, pur dichiarando l'inammissibilità della questione di costituzionalità posta dalla Provincia autonoma di Bolzano contro la legge elettorale della Camera dei deputati (la 277/93) per mancanza di una soluzione obbligata al problema, riconosce ampiamente il diritto delle minoranze tedesca e ladina ad essere rappresentate in Parlamento; si veda Considerato in diritto, § 5.

<sup>20</sup> *Ex plurimis*, M. Luciani, "Ne bis in idem: la nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica", *Rivista AIC* 1/2017, 27/02/2017 e M. Armanno, *Personale Uguale Libero e Segreto, il diritto di voto nell'ordinamento costituzionale italiano*, pp. 79 e ss. ("...gli obiettivi, costituzionalmente rilevanti, alla cui realizzazione mira un sistema elettorale [sono], innanzitutto, la rappresentanza più ampia possibile di tutti gli orientamenti politici presenti nel corpo elettorale"). Più critico della rappresentatività a tutti i costi è A. Vuolo, *La legge elettorale, decisione politica, controlli, produzione giurisprudenziale*, Editoriale Scientifica 2017, p. 19

<sup>21</sup> Corte cost., sent. 1/14, Considerato in diritto § 3.1. "In tal modo, dette norme producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost."

<sup>22</sup> Bastino i richiami alle due sentenze del Bundesverfassungsgericht in merito al peso negativo del voto (BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 03. Juli 2008 - 2 BvC 1/07 -, Rn. 1-145) e ai seggi aggiuntivi (BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 25. Juli 2012 - 2 BvF 3/11 -, Rn. 1-164)

come in Francia o nel Regno Unito. In entrambi i casi, prevalgono considerazioni di stabilità e durata dell'Esecutivo e, come anche negli Stati Uniti, questioni di rappresentanza territoriale<sup>23</sup>.

È pertanto rilevante verificare quanto la quota di seggi assegnati nei collegi uninominali abbia influito sulla rappresentatività del sistema nel suo complesso: se infatti la sproporzione tra voti ricevuti e seggi ottenuti fosse eccessiva nel caso concreto delle ultime elezioni, la legge elettorale potrebbe aver determinato una lesione del diritto – costituzionalmente garantito – di votare in modo conforme ai principi sopra richiamati, secondo la recente ma assodata giurisprudenza costituzionale<sup>24</sup>.

## 2.2. Misrepresentation ratio

Per poter confrontare agevolmente i risultati dell'analisi sulle elezioni del 25 settembre 2022 con quelle precedenti, si ripropone qui di utilizzare un indice, il tasso di travisamento o *Misrepresentation Ratio* - MR<sup>25</sup>, che, per ogni elezione analizzata, può oscillare tra 0 (perfetta rappresentatività) e 2 (completo travisamento delle opinioni elettorali). Esso è calcolato sommando i valori assoluti degli scostamenti tra le percentuali di voti ottenuti e di seggi assegnati e pertanto, nei collegi uninominali, è il doppio dello scarto tra la percentuale ottenuta dal vincitore e il 100%. Come cinque anni fa, per dare un senso qualitativo al dato numerico, l'MR di ogni collegio è stato inserito in una fascia organizzata in ordine decrescente di rappresentatività, secondo la seguente tabella:

Valore di MR	Risultato del candidato vincitore	Giudizio sintetico
0.00-0.50	100%-75%	Estremamente rappresentativo
0,50-0,75	75%-62,5%	Molto rappresentativo
0,75-1,00	62,5%-50%	Rappresentativo
1.00-1.25	50%-37,5%	Ragionevolmente <sup>26</sup> rappresenta-
1,25-1,50	37,5%-25%	Poco rappresentativo

<sup>23</sup> Si pensi a tutti quei casi in cui la legge elettorale o la Costituzione stessa riservano seggi a particolari sezioni del territorio nazionale, anche a prescindere da stretti criteri demografici; questo criterio – in alcuni casi – assurge a fondamentale principio di bilanciamento dell'architettura istituzionale, come in alcune repubbliche ex jugoslave (per esempio, la Camera dei Popoli della Bosnia-Erzegovina è composta da 15 membri, 5 per ognuno dei gruppi etnici – croato, bosniaco e serbo).

<sup>24</sup> Si veda, in particolare, l'argomentazione della Corte di Cassazione nell'ord. 12060/13, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della l. 270/05.

<sup>25</sup> Non esiste un consenso internazionale sulla definizione di questo indicatore: diversi esperti ne hanno proposti alcuni, concentrandosi su diversi aspetti della sproporzione elettorale, come Rae, Loosemore-Handby e Gallagher, come definiti in Kalandrakis, "Estimation of Electoral Disproportionality and Thresholds via MCMC", Department of Political Science, Yale University. Invece, Bachrach, Lev, Lewenberg e Zick in "Misrepresentation in District Voting", XXV IJCAI-16, ne offrono una definizione matematica generica. Per approfondimenti si veda Mackie and Rose, "The international almanac of electoral history." Washington D.C.: *Congressional Quarterly*, 1991.

<sup>26</sup> Il termine "ragionevole" è mutuato dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 35/2017, che, nel censurare il turno di ballottaggio previsto dalla legge 52/15, esplicitamente afferma che "Alla luce della ricordata discrezionalità legislativa in materia, [una soglia del 40% dei voti validi] non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, da un lato, con gli obiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall'altro", sent. 35/2017, Considerato in diritto § 6. Si è preferito usare la soglia del 37,5% in quanto molto vicina al 40% "permesso" dalla Corte, per evidenti ragioni di semplicità matematica e simmetria nella composizione delle fasce.

1,50-2,00	25%-0%	Per nulla rappresentativo
-----------	--------	---------------------------

NB: la linea rossa indica la divisione tra collegi con vincitore sopra/sotto il 50% dei voti validi.

Nello schema proposto il valore MR = 1 indica lo spartiacque tra collegi in cui il vincitore ha ottenuto più del 50% (e quindi indubitabilmente rappresenta la maggioranza dei votanti) e quelli in cui il vincitore sia supportato da una minoranza del suo collegio. L'importanza del valore di MR è immediatamente evidente dal fatto che tanto più esso cresce, tanto più alta è la percentuale di voti di quel collegio che non ha contribuito all'elezione di alcun candidato.

Applicando questi strumenti analitici ai risultati delle elezioni del 25 settembre in tutti i 147 collegi della Camera e 74 del Senato<sup>27</sup>, inclusi quelli di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, si ottengono i valori riportati *infra*.

Giudizio sintetico	Camera	% collegi	Senato	% collegi
Estremamente rappresentativo	0	0,00%	0	0,00%
Molto rappresentativo	2	1,36%	0	0,00%
Rappresentativo	41	27,89%	19	25,68%
Ragionevolmente rappresentativo	79	53,74%	43	58,11%
Poco rappresentativo	25	17,01%	12	16,22%
Per nulla rappresentativo	0	0,00%	0	0,00%
Totale	147	100,00%	74	100,00%

Ad un primo sguardo, si nota come le elezioni nei collegi non abbiano sostanzialmente prodotto casi estremi in entrambi i sensi: nessun vincitore ha ottenuto meno del 25% dei voti (i risultati peggiori sono stati il 32,25% di Francesco Gallo nel collegio di Messina alla Camera e il 26,13% di Luigi Spagnoli nel collegio di Bressanone al Senato) o più del 65% (migliori risultati il 64,42% di Lorenzo Fontana a Villafranca di Verona alla Camera e il 59,75% di Giuliomaria Terzi di Sant'Agata a Treviglio al Senato). La stragrande maggioranza dei collegi si colloca *almeno* nella fascia della "ragionevole rappresentatività", con vincitori tra il 37,5 e il 50% o sopra il 50%, quindi senz'altro costituzionalmente accettabili, ma circa un sesto dei collegi ha registrato vincitori che hanno raccolto intorno a un terzo dei consensi totali.

Tuttavia, la percentuale di voti ottenuta da ciascun candidato ha una relazione di proporzionalità inversa con il numero di candidati presenti sulla scheda, per cui potrebbe essere problematico confrontare gli MR di collegi diversi, perché il numero di candidati potrebbe variare considerevolmente; un rapido sguardo alle candidature presentate al Ministero dell'Interno rivela però che, in tutti i collegi del Paese, ci sono stati almeno 7 candidati, con una media di circa 9<sup>28</sup>. Inoltre, se si escludono i casi particolari della Valle d'Aosta e dei collegi altoatesini, in tutti i collegi erano presenti candidati delle quattro forze politiche principali (cdx, csx,

<sup>27</sup> Dove non diversamente specificato, tutti i dati riportati nell'articolo sono stati inizialmente importati dalla piattaforma del Ministero dell'Interno – Eligendo, disponibile presso <https://elezioni.interno.gov.it/> e poi rielaborati dall'autore. Per il calcolo dell'MR si sono sommati gli scarti tra il risultato percentuale di ciascuna lista o coalizione e le percentuali di voto ottenute.

<sup>28</sup> Prendendo la Camera, si parla di 1310 candidati su 147 collegi, con una media di 8,9 candidati per collegio. Per il Senato si sono presentati 693 candidati su 74 collegi, in media 9,4 a collegio. Si veda <https://www.interno.gov.it/it/notizie/online-sul-sito-viminale-tutti-i-candidati-nelle-liste-e-nei-collegi-uninomiali-elezionipolitiche2022>, consultato 24/2/23.

Terzo Polo e M5S), che insieme hanno raccolto la quasi totalità delle preferenze. Dal punto di vista del numero e del “peso” delle candidature, pertanto, ogni elettore italiano si è trovato grosso modo nella stessa situazione.

Trattandosi della seconda applicazione della legge 165/17, è utile proporre un confronto con i dati delle elezioni del 2018<sup>29</sup>, riassunto in questa tabella:

Giudizio sintetico	ELEZIONI 2018		ELEZIONI 2022	
	% Camera	% Senato	% Camera	% Senato
Estremamente rappresentativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Molto rappresentativo	1,29%	1,72%	1,36%	0,00%
Rappresentativo	17,67%	14,66%	27,89%	25,68%
Ragionevolmente rappresentativo	56,90%	63,79%	53,74%	58,11%
Poco rappresentativo	23,71%	19,83%	17,01%	16,22%
Per nulla rappresentativo	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%

Appare immediatamente evidente che la rappresentatività, a livello dei singoli collegi, è migliorata rispetto alle penultime elezioni: si riscontra circa il 10% in più di collegi “rappresentativi” in entrambe le Camere, a fronte di una simile riduzione divisa tra le due fasce inferiori. Ciò, con ogni probabilità, è dovuto alla chiara dominanza del centrodestra nella quasi totalità dei collegi, che ha permesso ai candidati di quest’area di coagulare più consensi rispetto alla situazione chiaramente tripolare registrata nel 2018. In quella circostanza, molti più candidati vincitori hanno ottenuto circa un terzo (o meno) delle preferenze, proprio in quanto era stata presentata agli elettori una triade di posizioni non conciliabili e, soprattutto, difficilmente fungibili<sup>30</sup>, mentre nel 2022 la scelta appariva molto più binaria<sup>31</sup>.

Si potrebbe obiettare che l’analisi tramite MR non tiene conto della realtà del funzionamento della politica italiana, che ancora si basa in larga parte su partiti organizzati sull’intero territorio nazionale e non secondo logiche estremamente localistiche; sulla base di questo ragionamento, l’MR di un singolo collegio potrebbe avere poco significato, perché i voti “scartati” dal sistema uninominale in ciascun collegio sarebbero compensati dalla sovrarappresentazione della medesima parte politica in un altro collegio della stessa circoscrizione/Regione.

I dati raccontano tuttavia una realtà parzialmente diversa: innanzitutto, nella maggioranza delle circoscrizioni, l’intero *slot* di collegi uninominali è stato vinto da una sola forza politica<sup>32</sup>, impedendo così il riequilibrio sopra prospettato in prossimità a dove si realizza la sovra/sottorappresentazione. Si analizzi, per esempio, la circoscrizione Campania 1: tutti e 7 i collegi uninominali sono stati vinti da candidati M5S, per un MR totale di circoscrizione pari a 1,17, maggiore di quello di tutti i collegi compresi tranne uno. Ciò indica una forte sproporzione

<sup>29</sup> Calcolate nell’articolo di 5 anni fa.

<sup>30</sup> Tra una destra populista-nazionale con il centrodestra, un centrosinistra molto spostato sul centro (le forze di sinistra avevano una loro coalizione in LEU) e un movimento antisistema che prometteva una sostanziale cesura rispetto ad entrambe le alternative.

<sup>31</sup> Tra la destra e il “campo progressista”, declinato nelle sue molteplici forme: dai liberali di AZ-IV alla sinistra di UP.

<sup>32</sup> In 22 delle 28 circoscrizioni della Camera e in 13 Regioni su 20 il centrodestra ha ottenuto tutti i seggi uninominali in palio; la stessa cosa nella circoscrizione Campania 1 alla Camera per il M5S e in Valle d’Aosta, con il suo singolo seggio uninominale della Camera, per il centrosinistra.



tra seggi assegnati e voti ricevuti<sup>33</sup>, anche ad un livello non più strettamente locale, com'è quello di circoscrizione. Nella pratica, quando tutti i collegi di una circoscrizione registrano un risultato a favore di una stessa forza politica, questa circoscrizione "unanime" si sta comportando a tutti gli effetti come un singolo collegio uninominale, pur essendo divisa in più collegi.

Solo in alcune circoscrizioni, estremamente urbane (Lazio 1, Lombardia 1 ecc.) o storicamente progressiste (Emilia-Romagna, Toscana), la vittoria del centrosinistra in alcuni collegi fa sì che l'MR di circoscrizione risulti sensibilmente inferiore a quello di ciascuno dei collegi. Per esempio, nella circoscrizione Lombardia 1 il centrodestra ha vinto 7 collegi, a fronte dei due del centrosinistra, per un MR di 0,69, ben più basso di quello dei collegi<sup>34</sup>.

Si può quindi ipotizzare che, estendendo l'analisi a livello di aggregato nazionale dei collegi, l'andamento dell'MR si ponga in qualche modo a metà strada tra le circoscrizioni che hanno registrato una sola forza politica vincitrice in tutti i collegi e quelle più variegate. I dati sono i seguenti<sup>35</sup>:

CAMERA DEI DEPUTATI				
FORZA POLITICA	% VOTI	COLLEGI VINTI	% COLLEGI VINTI	MR
CENTRODESTRA	<b>43,77%</b>	121	<b>82,31%</b>	+38,55%
CENTROSINISTRA	26,15%	13	8,84%	-17,31%
MOVIMENTO 5 STELLE	15,42%	10	6,80%	-8,62%
SUDTIROLER VOLKSPARTEI	0,42%	2	1,36%	+0,94%
SUD CHIAMA NORD	0,76%	1	0,68%	-0,08%
ALTRI (di cui Terzo Polo 7,77%)	13,49%	0	0%	-13,49%
TOTALE	100%	147	100%	78,98% = <b>0,79</b>
SENATO DELLA REPUBBLICA				
FORZA POLITICA	% VOTI	COLLEGI VINTI	% COLLEGI VINTI	MR
CENTRODESTRA	<b>43,70%</b>	59	<b>79,73%</b>	+36,03%
CENTROSINISTRA	26,07%	7	9,46%	-16,61%
MOVIMENTO 5 STELLE	15,37%	5	6,76%	-8,61%
SUDTIROLER VOLKSPARTEI	0,41%	2	2,70%	+2,29%
SUD CHIAMA NORD	0,97%	1	1,35%	+0,38%

<sup>33</sup> Nella circoscrizione, a livello di collegi uninominali, il M5S ha ottenuto il 100% dei seggi con, in media, il 41,1% dei voti, lasciando senza rappresentanza il restante 58,9% dei votanti.

<sup>34</sup> Nella circoscrizione, il centrodestra ha ottenuto il 77,78% dei seggi (7 su 9) a fronte del 43,31% dei voti, mentre il centrosinistra con il 31,13% dei voti ha ottenuto i rimanenti 2 seggi (pari al 22,22% del totale). Nessun seggio è andato alle altre forze politiche, che insieme hanno ottenuto il 25,56% dei voti. La somma dei valori assoluti degli scarti tra percentuali di seggi e di voti dà, per l'appunto, 0,69.

<sup>35</sup> Per coerenza interna, si è deciso di indicare separatamente solo le forze politiche che hanno vinto collegi uninominali. Similmente, le percentuali di voto comprendono anche le liste poi escluse per essere rimaste sotto la soglia di sbarramento.

ALTRI (di cui Terzo Polo 7,61%)	13,48%	0	0%	-13,48%
TOTALE	100%	147	100%	72,88% = <b>0,73</b>

La supposizione si rivela fin troppo prudente: l'MR dell'insieme dei collegi del Senato è inferiore a quello di ogni suo collegio singolo, mentre solo cinque collegi<sup>36</sup> della Camera hanno un MR inferiore a quello dell'aggregato. Questo fenomeno si spiega proprio con l'effetto di bilanciamento tra collegi esposto in precedenza: per esempio, tutti i voti "persi" dal M5S in quasi tutta Italia sono stati – non completamente – compensati dall'ottima performance in Campania e in alcuni altri collegi meridionali.

Salta peraltro immediatamente all'occhio la notevole sproporzione tra voti e seggi per il centrodestra (naturalmente, in positivo), che si dimostra l'unica forza di rilievo a cui il FPTP abbia dato vantaggi, soprattutto alla Camera<sup>37</sup>, mentre tutte le forze politiche di opposizione, in particolare il centrosinistra, hanno ceduto notevoli quote di rappresentatività.

Si inizia però anche a notare un peggioramento delle statistiche aggregate<sup>38</sup> di rappresentatività relative a queste elezioni se si confrontano queste misurazioni con le medesime del 2018: alla Camera si passa da 0,37 a 0,79, mentre al Senato da 0,36 a 0,73. Il raddoppio dell'indice per entrambe le Camere è il primo segno del *Leitmotiv* delle elezioni del 2022: il sistema elettorale, che nel 2018 aveva restituito un Parlamento sostanzialmente specchio della volontà degli elettori, ha invece permesso alla coalizione di maggioranza relativa di conquistare un significativo e fondamentale vantaggio ai fini del controllo delle maggioranze di Camera e Senato. Tutto ciò dimostra come la quota di seggi FPTP prevista dalla legge 165/17 crei un *potenziale* di travisamento del risultato elettorale, che non si è manifestato nel 2018 per motivazioni puramente esogene al diritto elettorale *tout court* (ovvero l'organizzazione delle forze politiche e la minore frammentazione di parte dell'arco partitico), ma a cui le circostanze del 2022 hanno permesso di cambiare in modo decisivo gli equilibri di potere all'interno delle Camere.

Anche aggiungendo i seggi proporzionali<sup>39</sup> al calcolo dell'MR, il tasso di travisamento, che pure cala notevolmente, mostra i medesimi segni di sproporzione:

CAMERA DEI DEPUTATI				
FORZA POLITICA	% VOTI	SEGGI VINTI	% SEGGI VINTI	MR
CENTRODESTRA	<b>46,42%</b>	235	<b>59,59%</b>	+13,53%
CENTROSINISTRA	27,74%	81	20,66%	-7,07%
MOVIMENTO 5 STELLE	16,36%	51	13,01%	-3,35%
TERZO POLO	8,24%	21	5,36%	-2,89%

<sup>36</sup> Tre veneti e due lombardi: il summenzionato Villafranca di Verona (con 0,71), Castelfranco Veneto (0,75), Sondrio (0,76), Lumezzane (0,76) e Rovigo (0,79).

<sup>37</sup> Dove il "bonus" dato dal FPTP raggiunge il 38,55%, pari ad un incremento dell'88%.

<sup>38</sup> Quelle dei collegi, si ricordi, erano invece migliori.

<sup>39</sup> Si noti che qui, invece, le percentuali della colonna "% VOTI" tengono conto dell'esclusione delle liste sotto la soglia di sbarramento, in quanto l'assegnazione dei seggi proporzionali avviene dopo questo calcolo

SUDTIROLER VOLKSPARTEI	0,44%	3	0,77%	+0,32%
SUD CHIAMA NORD	0,80%	1	0,26%	-0,55%
TOTALE ITALIA	100%	392	100%	27,70% = <b>0,28</b>
<b>SENATO DELLA REPUBBLICA</b>				
<b>FORZA POLITICA</b>	<b>% VOTI</b>	<b>SEGGI VINTI</b>	<b>% SEGGI VINTI</b>	<b>MR</b>
CENTRODESTRA	<b>46,43%</b>	115	<b>58,67%</b>	+12,24%
CENTROSINISTRA	27,70%	41	20,92%	-6,78%
MOVIMENTO 5 STELLE	16,33%	28	14,29%	-2,04%
TERZO POLO	8,08%	9	4,59%	-3,49%
SUDTIROLER VOLKSPARTEI	0,44%	2	1,02%	+0,58%
SUD CHIAMA NORD	1,03%	1	0,51%	-0,52%
TOTALE ITALIA	100%	196	100%	25,65% = <b>0,26</b>

Il confronto con il 2018 è presto fatto: l'MR complessivo dell'elezione è raddoppiato alla Camera (da 0,14 a 0,28), ma si è mantenuto più vicino al Senato (da 0,19 a 0,28). Anche in questo caso, le elezioni del 2018 mostrano un tasso di travisamento totale pari a circa la metà di quello delle ultime; se però allora gli unici effetti erano stati una leggera sovrarappresentazione del centrodestra (circa +5%) e del M5S (+3%) e corrispondente *underperformance* del centrosinistra e di LEU, i comizi di settembre 2022 hanno visto un decisivo *bonus* (circa +13%) per la coalizione di destra che, partendo già in vantaggio, ha potuto così arrivare ad ottenere una delle più vaste maggioranze politiche<sup>40</sup> della storia della Repubblica. Per avere un metro di paragone noto, le pochissimo rappresentative elezioni della Camera del 2013<sup>41</sup> hanno avuto un MR totale di 0,46.

### 3. Geografia elettorale

In secondo luogo, si verificherà se la divisione del Paese in collegi uninominali abbia avuto effetti dal punto di vista dell'irrelevanza del luogo di residenza rispetto all'esigenza costituzionale che ogni voto "contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi"<sup>42</sup>, efficacia che pesantemente dipende sia dalla distribuzione della popolazione nei diversi collegi, sia da come sono stati disegnati. Pertanto, sarà cura di chi scrive confrontare tanto il potere di voto degli elettori nei diversi collegi uninominali, evidenziando i possibili

<sup>40</sup> Escludendo, quindi, quelle che hanno supportato governi tecnici.

<sup>41</sup> In cui, giova ricordarlo, una situazione quasi perfettamente tripolare, tra 25 e 30%, tra centrodestra, centrosinistra e M5S (con un 10% ai montani) era stata trasformata in una solida dominanza del centrosinistra dal premio di maggioranza al 55% per il miglior risultato.

<sup>42</sup> Corte cost, sent. 43/61.

casi di *malapportionment* e le relative giustificazioni (se presenti), quanto l'eventuale presenza di fenomeni di *gerrymandering* politico, analizzando il percorso argomentativo seguito dalla Commissione incaricata del disegno dei nuovi collegi post-legge costituzionale 1/20. Come preannunciato in introduzione, ci si concentrerà esclusivamente su eventuali tentativi della maggioranza di centrosinistra (M5S, PD, IV, Articolo 1, LeU e alleati di centro e sinistra) di ottenere vantaggi dal ridisegno dei collegi effettuato nel 2020, in quanto il Governo in carica al momento della redazione del d.lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 era supportato da quelle forze politiche.

### 3.1. I collegi del “Rosatellum-bis”

Il disegno dei nuovi collegi elettorali si è intrecciato con il procedimento di riforma costituzionale culminato con la promulgazione della l. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, che ha ridotto il numero dei parlamentari. L'accoppiamento di questi due processi ha determinato una doppia conseguenza: innanzitutto, la necessità di provvedere *immediatamente*<sup>43</sup> alla ridefinizione dei collegi ha impedito di poter approfittare dei dati demografici e demoscopici più aggiornati forniti dalla conclusione del primo ciclo di Censimento permanente nell'ottobre 2021<sup>44</sup>. Come risultato, i nuovi collegi sono stati determinati sulla base della popolazione legale al 2011. Secondariamente, sono stati necessari correttivi legislativi (l. 27 maggio 2019, n. 51) che permettesero al sistema della l. 165/17 di funzionare a prescindere da quale sarebbe stato il numero dei deputati e dei senatori, ma richiedendo comunque un intervento governativo per la definizione delle mappe elettorali.

Come previsto dalla l. 51/19, la conclusione dell'*iter* di revisione della Costituzione e la conseguente modifica del numero di parlamentari ha attivato<sup>45</sup> la delega legislativa al Governo per procedere al ridisegno dei collegi<sup>46</sup>. La legge ha anche previsto di mantenere i principi e criteri direttivi già codificati dalla l. 165/17 per i collegi uninominali, ovvero:

---

<sup>43</sup> Per evidenti motivi di ordine costituzionale, non era pensabile mantenere il Parlamento privo di una fondamentale parte della legge elettorale per più di qualche mese. In caso contrario, si può essere relativamente sicuri che la Corte costituzionale sarebbe intervenuta d'urgenza, considerata la sua giurisprudenza in materia (essenzialmente derivata da giudizi di ammissibilità dei referendum elettorali, es. sentt. 32/93, 13/99 e 16/08).

<sup>44</sup> L'Istat, infatti, per comando della l. 27/12/17, n. 205, art. 1, commi 227-237 e seguendo le *best practices* e le norme europee, non effettua più censimenti generali con cadenza decennale. Provvede invece, su base campionaria, ad aggiornare ogni anno i dati in suo possesso, in un ciclo che, per la popolazione residente, dura quattro anni. L'Istat, nel Piano Generale del Censimento (disponibile presso <https://www.istat.it/it/files/2016/03/PGC-CENSIMENTO-POPOLAZIONE-E-ABITAZIONI.pdf>), aveva stabilito di fornire i dati necessari alla determinazione della popolazione legale riferita al 31/12/2021, quindi non è stato possibile l'utilizzo dei dati per l'elaborazione del d.lgs. 177/20. Si noti tuttavia che il primo comma dell'art. 3, d.P.R. 361/57, ancora prevede che “L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento **generale** della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica”.

<sup>45</sup> “Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.”, l. 51/19, art. 3, primo comma.

<sup>46</sup> L'intero processo è chiaramente riassunto alla pagina “I nuovi collegi elettorali”, a cura del Dipartimento per le Riforme Istituzionali, disponibile presso <https://www.riformeistituzionali.gov.it/it/i-nuovi-collegi-elettorali/>, consultato 20/10/22.

- La popolazione di ciascun collegio, uninominale e plurinominale, non può scostarsi di più del 20% dalla media della popolazione dei corrispondenti collegi (uninominali e plurinominali) nella circoscrizione;
- Devono essere mantenute uniformità e coerenza territoriale all'interno dei collegi, quindi si tiene conto di confini amministrativi, caratteristiche storico-culturali, aspetti economico-sociali, contiguità territoriale ecc. Se possibile, non si dividono Comuni e Province;
- In Friuli-Venezia Giulia, un collegio è costruito per favorire la rappresentanza della minoranza slovena;

Il lavoro è stato svolto, come già nel 2017, dalla Commissione prevista dall'art. 3 della l. 165/17, composta da dieci esperti e presieduta dal Presidente ISTAT, che ha presentato nel novembre 2020 una proposta al Governo, il quale l'ha recepita integralmente e l'ha trasmessa alle Camere, dove ugualmente, tranne un'osservazione sui collegi plurinominali della circoscrizione Lazio 1, le considerazioni della Commissione sono state approvate<sup>47</sup>. Il risultato di questo lungo procedimento è stato il d.lgs. 177/20, sulla base del quale si sono svolte le elezioni del 25 settembre 2022.

### **3.2. Malapportionment**

Come appena visto, la legge permette di disegnare collegi (uninominali e plurinominali) con uno scostamento del 20% dalla media calcolata tra i collegi della medesima circoscrizione/Regione. Anche volendo ignorare l'altissima soglia di tolleranza<sup>48</sup>, si può immediatamente intuire come il criterio stesso non sia stato tra le principali preoccupazioni del legislatore: il calcolo non è mai fatto a livello nazionale, ma sempre e solo su un piano territoriale non di molto maggiore al collegio, il che potrebbe permettere (e permette) consistenti variazioni di potere di voto tra i collegi uninominali, in cui votano cittadini che dovrebbero invece godere dello stesso diritto di influenzare la politica nazionale. Di fatto, come dimostrato con dovizia di dati *infra*, l'unico parametro a cui il sistema affida il compito di garantire l'uguaglianza sostanziale nel potere di voto è la distribuzione proporzionale dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali, che viene effettuata in ragione della popolazione residente<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Si vedano, rispettivamente, Camera dei Deputati, BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, Giovedì 10 dicembre 2020, n. 489, da pag. 15, disponibile presso <https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2020&mese=12&giorno=10&view=&commissione=01#data.20201210.com01.allegati.all00010>, e Senato della Repubblica, 1° Commissione permanente "Affari Costituzionali", Resoconto sommario 206 del 10/12/2020, PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 225, disponibile presso [https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1186407/index.html?part=doc\\_dc-allegato\\_a](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1186407/index.html?part=doc_dc-allegato_a).

<sup>48</sup> Nel Regno Unito il limite è il 5%, negli Stati Uniti, come già accennato, il 10%.

<sup>49</sup> A norma dell'art. 3, d.P.R. 361/57. Si noti tuttavia che, secondo la Commissione sopra citata, la divisione è stata fatta nella "consapevolezza che debba essere perseguita, quanto più possibile, la parità del numero di elettori (individuato tramite la popolazione residente) per ciascun seggio", Commissione di esperti nominata con DPCM del 15/11/2017 e successive modifiche e integrazioni (DPCM del 5/12/2019 e DPCM del 13/1/2020) in base

Prima di iniziare l'esame, sono tuttavia da segnalare i casi particolari, che la legge esplicitamente riconosce per motivi di ordine storico-culturale, linguistico o puramente dimensionale: come sempre, la Valle d'Aosta elegge solo un deputato ed un senatore; il Molise, che ha più del doppio degli abitanti, elegge anche un deputato e un senatore con il proporzionale; il Trentino-Alto Adige, in virtù delle speciali regole contenute nella misura 111 del celebre "Pacchetto"<sup>50</sup>, deve eleggere i senatori su base provinciale, in modo da permettere ai vari gruppi linguistici di essere rappresentati: per mantenere la parità tra le due province, è stato quindi deciso di mantenere l'elezione di tutti e sei i senatori in altrettanti collegi uninominali, tre per ciascuna provincia<sup>51</sup>.

Nell'impraticabilità di esaminare ogni collegio singolarmente, può essere opportuno calcolare una media dei valori assoluti degli scostamenti per ogni circoscrizione/Regione, in modo da evidenziare i territori con collegi meno omogenei dal punto di vista della popolazione residente. L'analisi dei dati<sup>52</sup> permette di verificare come, in tutte le circoscrizioni della Camera e in tutte le Regioni, tranne il Trentino-Alto Adige, i collegi uninominali rispettino la larga fascia del 20% in eccesso o difetto, avvicinandosi anche di molto agli estremi. Questo chiaramente porta a situazioni già preoccupanti all'interno della stessa circoscrizione: per fare due esempi, al Senato in Emilia-Romagna, il collegio di Rimini (U05) ha 712.507 residenti, quello di Bologna (U03) ne ha 1.039.299, ovvero il 45,86% in più; similmente, alla Camera nella circoscrizione Lombardia 1, il collegio che comprende la zona nord-ovest di Milano (U09) registra 340.468 abitanti, mentre il confinante collegio di Monza (U01) ne vanta 504.498, il 48,18% in più. Ciò significa che un elettore dei collegi meno popolati ha circa una volta e mezzo il potere di voto rispetto agli elettori dei collegi più grandi<sup>53</sup>.

In generale, si osserva che, come già nella precedente distribuzione, i centri urbani grandi corrispondono anche ai collegi uninominali meno popolati, e viceversa, con conseguente aumento teorico del peso di voto delle grandi città rispetto alle zone rurali. Tuttavia, l'estensione maggiore dei collegi fa sì che spesso collegi prettamente urbani contengano anche zone periferiche, che spesso hanno preferenze politiche diverse da quelle del centro<sup>54</sup>.

Risultano poi particolarmente iniqui i collegi di Toscana e della circoscrizione Sicilia 1 alla Camera, mentre i collegi del Trentino-Alto Adige per l'elezione dei quattro deputati assegnati appaiono i più omogenei. Al Senato, come si notava *supra*, la stessa Regione registra

---

all'art. 3 della legge n. 165 del 3 novembre 2017 «Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali». Proposta dei collegi uninominali e plurinominali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, Roma, 13 novembre 2020, p. 34.

<sup>50</sup> "Modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi".

<sup>51</sup> Al Senato rimangono con un solo collegio uninominale per ragioni di popolazione Abruzzo, Basilicata (che ne ha uno solo anche alla Camera), Friuli e Umbria. La legge non prevede quindi calcolo di scostamento percentuale in questi casi, perché non esistono altri collegi nella circoscrizione/Regione con cui operare il confronto e fare la media.

<sup>52</sup> Si rimanda ancora alla Proposta citata.

<sup>53</sup> In astratto, se si avessero due collegi esattamente agli antipodi della fascia di ammissibilità (+ e - 20% rispetto alla media), gli elettori di quello più piccolo avrebbero esattamente 1,5 volte il potere di voto degli elettori dell'altro, in quanto il confronto non è più riferito alla media tra i due ma direttamente tra i due estremi.

<sup>54</sup> Si veda I. Lettere, "Quanto sono grandi i collegi e quanto pesano le grandi città?", *Corriere della Sera*, 2/9/22. In realtà, questo accade quasi solo a Roma e a Genova.

valori di discrepanza fuori soglia: ciò si spiega semplicemente con il fatto che i collegi uninominali trentini e altoatesini per il Senato non sono stati disegnati in occasione di queste elezioni, ma risalgono direttamente al 1991<sup>55</sup>.

Ai soli fini di una speculazione teorica in merito all'uguaglianza del potere di voto, in quanto, come si è visto, i criteri di legge sono stati ampiamente rispettati dalla proposta della Commissione, può essere utile controllare *a livello nazionale* come si posizionano i collegi rispetto ad una media ideale (data semplicemente da n. elettori/n. seggi uninominali). Chiaramente, considerato che è la Costituzione stessa a prevedere la possibilità di *status* particolari per alcune Regioni, si escluderanno dai calcoli i collegi anomali ma "legislativamente obbligati", quindi quelli della Valle d'Aosta e, solo al Senato, quelli del Trentino-Alto Adige<sup>56</sup>. I 20 collegi più squilibrati di ciascuna Camera sono:

COLLEGIO CAMERA	POPOLAZIONE	DIFF. POTERE DI VOTO
BASILICATA - U01 (POTENZA)	578.036	-29,73%
PIEMONTE 1 - U04 (CHIERI)	504.724	-19,52%
LOMBARDIA 1 - U01 (MONZA)	504.498	-19,48%
PIEMONTE 2 - U03 (VERCELLI)	503.507	-19,32%
PIEMONTE 1 - U05 (MONCALIERI)	501.956	-19,07%
ABRUZZO - U02 (PESCARA)	492.109	-17,45%
CAMPANIA 1 - U03 (NAPOLI: QUARTIERE 7 - SAN CARLO ALL'ARENA)	489.882	-17,08%
TOSCANA - U07 (FIRENZE)	488.507	-16,85%
TOSCANA - U02 (MASSA)	487.185	-16,62%
LOMBARDIA 3 - U02 (BERGAMO)	486.828	-16,56%
<b>MEDIA ITALIA (SENZA VdA)</b>	<b>406.212</b>	
LIGURIA - U02 (GENOVA: MUNICIPIO VII - PONENTE)	324.322	+25,25%
CAMPANIA 2 - U05 (SCAFATI)	323.919	+25,41%
EMILIA-ROMAGNA - U11 (RIMINI)	321.769	+26,24%
CALABRIA - U04 (VIBO VALENTIA)	320.214	+26,86%
SICILIA 1 - U04 (GELA)	320.015	+26,94%
MOLISE - U01 (CAMPOBASSO)	313.660	+29,51%
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - U01 (TRENTO)	267.820	+51,67%
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - U03 (BOLZANO/BOZEN)	262.831	+54,55%
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - U02 (ROVERETO)	257.012	+58,05%
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - U04 (BRESSANONE/BRIXEN)	241.812	+67,99%
<b>COLLEGI SENATO</b>	<b>POPOLAZIONE</b>	<b>DIFF.POTERE DI VOTO</b>
ABRUZZO - U01 (PESCARA)	1.307.309	-33,47%
FRIULI-VENEZIA GIULIA - U01 (TRIESTE)	1.220.291	-28,72%

<sup>55</sup> Si veda l. 30 dicembre 1991, n. 422, "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina".

<sup>56</sup> Come già specificato, i dati sono quelli riportati dal Report.

VENETO - U01 (VENEZIA)	1.089.311	-20,15%
VENETO - U02 (TREVISO)	1.085.485	-19,87%
LAZIO - U03 (ROMA: MUNICIPIO V)	1.074.988	-19,09%
CALABRIA - U02 (REGGIO DI CALABRIA)	1.074.217	-19,03%
LOMBARDIA - U06 (MONZA)	1.053.246	-17,42%
EMILIA-ROMAGNA - U03 (BOLOGNA)	1.039.299	-16,31%
LAZIO - U06 (LATINA)	1.037.393	-16,15%
LOMBARDIA - U02 (COMO)	1.036.565	-16,09%
<b>MEDIA ITALIA (SENZA VdA e TAA)</b>	<b>869.813</b>	
CAMPANIA - U02 (BENEVENTO)	735.334	18,29%
LOMBARDIA - U10 (PAVIA)	728.951	19,32%
SICILIA - U03 (GELA)	719.936	20,82%
CAMPANIA - U05 (GIUGLIANO IN CAMPANIA)	714.057	21,81%
EMILIA-ROMAGNA - U05 (RIMINI)	712.507	22,08%
MARCHE - U01 (ASCOLI PICENO)	704.871	23,40%
CAMPANIA - U03 (SALERNO)	663.115	31,17%
PUGLIA - U01 (FOGGIA)	654.281	32,94%
BASILICATA - U01 (POTENZA)	578.036	50,48%
MOLISE - U01 (CAMPOBASSO)	313.660	177,31%

Anche volendo escludere dal computo i collegi del Trentino alla Camera<sup>57</sup> e quelli “geograficamente obbligati” di Abruzzo, Friuli, Basilicata e Molise al Senato, la vasta fascia di accettabilità di differenza di popolazione permessa dalla legge comporta una serissima lesione dell’uguaglianza del potere di voto nei collegi uninominali: un elettore veneziano, per esempio, ha meno della metà del potere di voto nel suo collegio rispetto a un elettore di Foggia.

Se le elezioni si limitassero ai soli collegi uninominali, quindi, la violazione dell’uguaglianza sostanziale dei cittadini sarebbe certamente posta al vaglio della Corte costituzionale e giustamente censurata. Tuttavia, l’inserimento dei seggi proporzionali nell’analisi permette di disegnare una situazione ben più coerente con i dettami costituzionali, anche se comunque deviata a favore di alcune regioni del Paese a discapito di altre. I dati, che stavolta tengono conto dell’intero territorio nazionale, mostrano che, specie alla Camera, l’aggiunta dei seggi proporzionali abbia un effetto estremamente benefico sull’uguaglianza del potere di voto: rimangono ancora alcuni casi (Sardegna al Senato, *in primis*, con -7,5%), che forse meriterebbero più attenzione alla prossima tornata di ridisegno dei collegi (resasi indispensabile dalla determinazione della popolazione legale al 31 dicembre 2021<sup>58</sup>).

<sup>57</sup> Che tecnicamente sono collegi ordinari, ma sono uno in più rispetto a quanti avrebbero dovuto essere sulla base della formula con cui sono assegnati a tutte le altre circoscrizioni: normalmente il 36,5% dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione viene attribuito in collegi uninominali. Essendo 7 i seggi del TAA, il numero più vicino alla percentuale corretta sarebbe  $3/7 = 42,85\%$ , ma dato che è necessario che le due Province abbiano lo stesso numero di collegi, ne è stato assegnato uno in più. Si noti comunque che poco sarebbe cambiato anche con soli 3 collegi, che avrebbero avuto una popolazione media di circa 343.000 persone, comunque inferiore alla media nazionale.

<sup>58</sup> Pari a 59.030.133 persone. Si veda <https://www.funziopubblica.gov.it/articolo/ministro/20-01-2023/censimento-approvata-cdm-la-determinazione-della-popolazione-legale-al>, consultato il 25/2/23.



Si può in generale concludere che, nonostante permangano consistenti differenze in potere di voto all'interno dei diversi collegi uninominali<sup>59</sup>, la distribuzione finale dei seggi – inclusi quelli proporzionali e al netto dei casi particolari citati – è sostanzialmente coerente con il principio di uguaglianza del voto dei cittadini. Permangono ridotte differenze, dovute ad inevitabili approssimazioni matematiche rese più evidenti – in parte – anche alla riduzione del numero dei parlamentari, che ha obbligato a scelte più impattanti sul potere di voto dei cittadini<sup>60</sup>.

### 3.3. *Gerrymandering*

Come è noto, con *gerrymandering* si intende la pratica di modificare i confini dei distretti elettorali in modo da favorire la propria parte politica nelle elezioni. Esistono vari tipi di *gerrymandering*<sup>61</sup>, ma tutti condividono l'idea di rendere ultimamente meno rilevante, più "leggero", il voto degli oppositori politici, tramite due tipi di strategie: innanzitutto, dato che ogni collegio elegge un singolo rappresentante, la più semplice mossa consiste nel disegnarli in modo da comprimere più elettori dove gli avversari vinceranno e meno dove si ha un supporto maggiore. In questo modo, verrebbero eletti più rappresentanti "favorevoli" a partire da una uguale base elettorale. Secondariamente, anche collegi omogenei per dimensione possono essere tracciati con l'idea di migliorare i risultati della propria parte politica, per esempio dividendo gli elettori avversari in modo da metterli in minoranza (*cracking*), assemblandoli in pochi collegi in cui però raggiungono altissime percentuali (*packing*), costringendo due forti candidati avversari a scontrarsi fondendo i collegi (*hijacking*) o impedendo ad un forte candidato di presentarsi in un collegio spostando la sua residenza in un altro (*kidnapping*).

Lo studio del *gerrymandering* in Italia non è lontanamente comparabile con quello statunitense: oltreoceano, anche la stessa Corte Suprema si è occupata a più riprese del fenomeno, che si ripresenta ciclicamente almeno ogni 10 anni, in occasione del censimento nazionale (che comporta la riassegnazione dei membri della Camera agli Stati e il conseguente ridisegno dei collegi). Negli Stati Uniti la magistratura ha sì sviluppato una vasta e sostanzialmente completa giurisprudenza in materia di parità di potere di voto (*one person, one vote*<sup>62</sup>),

---

<sup>59</sup> Sia calcolando lo squilibrio all'interno della stessa circoscrizione, sia – ancora di più – riferendolo alla media del Paese.

<sup>60</sup> Per esempio, prima del taglio dei parlamentari la Campania eleggeva 29 senatori e il Lazio 28, ma l'approssimazione resasi necessaria dal calcolo del nuovo contingente senatoriale ha equiparato le due Regioni, che ora eleggono 18 senatori ciascuna. nonostante i più di 200.000 cittadini campani che nel 2018 determinavano quel seggio aggiuntivo.

<sup>61</sup> Per una disamina completa si veda [O. Pierce, J. Larson and L. Beckett](#), "Redistricting, a Devil's Dictionary", *ProPublica*, 2/11/2011, <https://www.propublica.org/article/redistricting-a-devils-dictionary>, consultato 29/10/18, e E.J. Engstrom, *op. cit.*

<sup>62</sup> Il celebre brocardo è una citazione di *Gray v. Sanders*, 372 U. S. 368 (1963), ma il concetto che esprime si rifà alla sentenza dell'anno precedente nel caso *Baker v. Carr*, 369 U.S. 186, in cui la Corte Warren dichiarò giustiziabili le questioni di sproporzione tra distretti elettorali (statali). Successive sentenze, a partire da *Gaffney v. Cummings*, 412 U.S. 735 (1973) hanno cristallizzato un limite del 10% di deviazione totale.

ma è rimasta molto meno sicura quando si è discusso di manipolazioni a fini esclusivamente politici<sup>63</sup>, purché non anche legate a questioni di ordine razziale<sup>64</sup>.

La Commissione impegnata nel disegno dei nuovi collegi, conscia della delicatezza della materia, ha seguito un approccio estremamente trasparente: nella sua proposta, presentata alle Camere il 13 novembre 2020, gli esperti hanno specificato le ragioni dietro alle scelte di ciascun collegio uninominale e plurinomiale. Nella stragrande maggioranza dei casi (più del 75%<sup>65</sup>), date le dimensioni maggiori dei collegi in questa tornata, la Commissione è riuscita a basarsi sui confini provinciali per i collegi uninominali, il che depone fortemente contro qualunque genere di tentativo di *gerrymandering* politico della nuova mappa elettorale. I principali problemi si sono riscontrati, come è usuale, intorno alle grandi città, che superano la dimensione di un singolo collegio uninominale e che devono quindi essere divise o accorpate, in parte, ai Comuni della loro cintura<sup>66</sup>:

CITTÀ	POPOLAZIONE 2011	COLLEGI CAMERA	COLLEGI SENATO
ROMA	2.617.175	4 + 3 con hinterland	2 + 1 con hinterland
MILANO	1.242.123	3	1 + 1 con hinterland
NAPOLI	962.003	2	1
TORINO	872.367	2	1
PALERMO	657.561	2 con hinterland	1 con hinterland
GENOVA	586.180	2 con hinterland	2 con hinterland

Per questi casi la Commissione ha tendenzialmente usato le sottodivisioni (Municipi/circoscrizioni/quartieri) già esistenti o le Zone Omogenee identificate dalle rispettive Città Metropolitane, purché fossero anche rispettati gli altri criteri, anzitutto quello della popolazione residente<sup>67</sup>.

<sup>63</sup> Fin da *Gaffney v. Cummings* la Corte Suprema ha stabilito che il *gerrymandering* politico è assolutamente permesso, sia che cerchi di mantenere il bilanciamento tra i partiti (come nel caso del 1973), sia che punti alla totale sparizione di uno dei due. Addirittura nel 2019 la Corte ha deciso (*Rucho v. Common Cause*, 139 S.Ct. 2484 (2019)) che le corti federali non possono rispondere a questioni relative al *partisan gerrymandering*, lasciando però completamente aperta la porta alle corti statali, che sono invece estremamente attente ai piani di *redistricting* (si vedano, *ex plurimis*, i casi del North Carolina e della Pennsylvania, le cui Corti Supreme hanno rigettato i piani della maggioranza repubblicana, N. Totenberg, "Supreme Court stays out of key state rulings on partisan gerrymandering, for now", *NPR*, 7/3/2022, disponibile presso <https://www.npr.org/2022/03/07/1084681375/supreme-court-stays-out-of-election-law-for-now>, consultato 20/10/22).

<sup>64</sup> Con più esitazioni, la Corte, negli anni '80-'90, ha stabilito che la razza non può essere il principale criterio di ridisegno dei collegi (*Miller v. Johnson*, 515 U.S. 900 (1995)). Tuttavia, con l'avvento di una maggioranza conservatrice nella Corte, a partire dagli anni '10 sono state coscientemente demolite le protezioni che il Voting Rights Act aveva garantito alle minoranze. Il caso principale è *Shelby County v. Holder*, No. 12-96, 570 U.S. 529 (2013), che ha permesso agli Stati del Sud di cambiare le proprie leggi elettorali e ridisegnare i collegi senza più supervisione federale.

<sup>65</sup> "Dei 147 collegi uninominali definiti per la Camera dei deputati, 102 (69,4%) includono soltanto comuni appartenenti alla stessa provincia/CM (collegi mono-provinciali); tra questi, 18 coincidono con il territorio di un'intera provincia/CM e 84 ne includono una parte. In altri 6 casi i collegi sono composti di due o più province intere. Complessivamente, i confini provinciali sono rispettati per quasi tre quarti dei collegi (73,5%). ... Al Senato 31 collegi uninominali su 74 sono mono-provinciali (41,9%) e 21 collegi sono composti da due o più province intere (28,4%). Quindi, i confini provinciali sono rispettati per il 70,3% dei collegi. ... I confini provinciali sono dunque rispettati per oltre i tre quarti dei collegi", Proposta dei collegi uninominali e plurinominali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, *cit.*, p. 30.

<sup>66</sup> Come sempre, si faccia riferimento alla Proposta citata, pp. 27-28.

<sup>67</sup> Si veda Proposta dei collegi uninominali e plurinominali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, *cit.*, p. 21.

Per questo motivo, per esempio, il Comune di Torino è stato diviso perfettamente a metà in due collegi per la Camera dei Deputati, mentre la cintura a nord ha formato un collegio uninominale (Piemonte 1 – U03) separato. A Milano i tre collegi sono abbastanza chiaramente corrispondenti alle parti settentrionale/centrale/meridionale del capoluogo. Più difficile è spiegare, sempre a Milano ma per il Senato, la scelta di scorporare alcuni quartieri del nord-ovest e unirli ai comuni della corrispondente cintura: pur essendo evidente l'impossibilità di creare un singolo collegio con l'intera città, si sarebbero sicuramente potute immaginare soluzioni diverse (come, per esempio, quella adottata, sia alla Camera, sia al Senato, a Genova, il cui Comune è stato diviso e accorpato agli altri Comuni della costa di Levante o Ponente). I collegi di Roma, per la Camera, appaiono coerenti con un modello "a fette", in cui il centro fa collegio a sé e gli altri lo circondano a raggiera, mentre al Senato si dividono la città grosso modo in terzi. Dove invece un occhio sospettoso potrebbe senza fatica immaginare del *foul play* è nella ripartizione (per la Camera) del Comune di Napoli, che vede il proprio centro diviso in due collegi uninominali avviluppati l'uno nell'altro. La Commissione si è limitata, in questo caso, a giustificare la propria scelta con il fatto che i medesimi confini erano già stati utilizzati nel 2017 e nel 1993 (chiaramente per il Senato).

Nelle immagini seguenti, che si riferiscono rispettivamente a Camera<sup>68</sup> e Senato<sup>69</sup>, non sono presenti collegi uninominali dalla forma particolarmente tortuosa o che non ricalchino i confini amministrativi di Province e Comuni (esclusi i casi particolari menzionati sopra), ma questo dato empirico non è sufficiente, da solo, a fornire copertura alla buona fede della Commissione. Un esperimento che si può tentare di usare per stimare l'effetto di eventuali episodi di *gerrymandering* è il confronto tra i sondaggi e i collegi effettivamente vinti da ciascuna forza politica<sup>70</sup>: se le forze di governo all'epoca (essenzialmente PD e M5S) avessero ottenuto risultati più lusinghieri di quelli previsti, si potrebbe essere in presenza di un indizio di *gerrymandering*.

Come è noto, tuttavia, questa circostanza non si è verificata e, anzi, il centrodestra si è avvantaggiato molto grazie a questi collegi, ottenendo circa l'80% delle vittorie con meno del 50% dei suffragi. Nello specifico, neanche i collegi urbani esaminati in precedenza, che hanno lasciato più margine di manovra alla Commissione, hanno premiato in modo particolare le forze progressiste<sup>71</sup>. Le scelte della Commissione, che sono state pienamente sposate dal Governo e dalle Camere, non sembrano quindi essere state foriere di particolari interessi politici.

---

<sup>68</sup> Tratta da <https://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1368/dossier-ag-225-vol-i.pdf>, dati Dipartimento per le Riforme Istituzionali, consultato 2/9/22.

<sup>69</sup> Tratta da <https://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1368/dossier-ag-225-vol-i.pdf>, dati Dipartimento per le Riforme Istituzionali, consultato 2/9/22.

<sup>70</sup> Questo è forse il risultato più impattante sulla composizione dell'organo legislativo: si pensi solo che negli Stati Uniti, specie nelle giurisdizioni del Sud, i Democratici sono così compressi nei distretti urbani che alcuni Stati hanno una incredibile sproporzione tra i voti raccolti e i seggi ottenuti in ciascun ciclo elettorale: per esempio, in Georgia (Stato che Biden ha vinto di misura nel 2020), i Democratici sono dati in vantaggio in solo 5 dei 14 distretti elettorali della Camera. Il fenomeno è anche naturalmente presente a parti invertite.

<sup>71</sup> Alla Camera, il centrodestra ha conquistato un collegio a Milano, due a Roma, uno a Genova e uno a Torino. Al Senato, uno a Milano (proprio quello ricavato dall'unione dei quartieri nord-occidentali con l'hinterland) e tutti e tre i collegi di Roma.

Italia: Collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei Deputati



Italia: Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica



In conclusione, non è ragionevolmente sostenibile l'idea che qualche soggetto abbia impropriamente cercato di manipolare la geografia elettorale durante le operazioni di ridisegno dei collegi: l'unica osservazione riguarda gli scarti di popolazione tra un collegio e l'altro, scarti che determinano effetti rilevanti sul potere di voto e che potrebbero essere stati resi ancora più importanti dall'utilizzo di dati demografici non aggiornati da un decennio.

#### **4. Voto strategico**

Il voto politico rappresenta l'esercizio da parte del cittadino della sua quota-parte di potere di indirizzo nei confronti delle istituzioni pubbliche. Si tratta quindi, in linea di principio,

di un'azione che ha obiettivi e finalità eminentemente pragmatici<sup>72</sup>. Quando la volontà dell'elettore è coartata da meccanismi della legge elettorale che agiscono in modo da portarlo a scegliere non il partito/candidato preferito, ma un altro, con una più alta probabilità di vittoria e un programma volto a realizzare – almeno in parte – i fini politici di cui sopra, si parla di voto strategico.

In un sistema che contenga anche solo una parte di un meccanismo maggioritario, all'elettore viene inevitabilmente posto il dilemma relativo all'*utilità* del proprio voto: i sistemi selettivi, di cui il FPTP è il più comune esempio, causano infatti la dispersione di tutti quei voti che non contribuiscono a far eleggere il vincitore. Nel momento di esprimere la propria preferenza, il votante è quindi chiamato dalla sua razionalità a valutare non solo le conseguenze del proprio comportamento, ma anche quelle del *probabile* comportamento degli altri<sup>73</sup>.

Lo *strategic* o *tactical voting* è pertanto un prodotto dell'intelligenza politica dell'elettore, ma rileva ai fini di questa analisi sugli effetti della quota FPTP prevista dalla legge 165/17 perché la sproporzione tra voti e seggi è in realtà solo un *proxy*<sup>74</sup> della sproporzione tra opinioni politiche e seggi, un surrogato che si basa sull'assunto inverificabile che ogni elettore voti esattamente la forza politica a cui vorrebbe venissero assegnati seggi, e non “contro” o “per evitare” il successo di qualche altra forza. Parrebbe un inutile esercizio di statistica elettorale l'analisi dell'MR di un sistema in cui agli elettori, per esempio, è data dalla legge una sola opzione di voto: chiaramente l'MR sarebbe zero<sup>75</sup>, ma il sistema difficilmente si potrebbe definire democratico, prima ancora che rappresentativo.

Per provare a stimare il peso del voto strategico nelle elezioni 2022, è necessario verificare la presenza dei requisiti funzionali indispensabili perché scatti nell'elettore un ragionamento tattico forte abbastanza da convincerlo/la a spostare la propria preferenza da un candidato ad un altro. Questi requisiti sono la conoscenza/conoscibilità dei futuri comportamenti degli altri elettori e la possibilità di scindere il voto al candidato da quello al partito. Non si esaminerà il voto strategico a livello nazionale in quanto il suo principale *driver* è la presenza di soglie di sbarramento, che impattano solo la quota di seggi distribuita con il proporzionale.

#### **4.1. Voto strategico a livello di collegio**

Il voto strategico a livello di collegio uninominale individuale mira al conseguimento dell'elezione del candidato che abbia più probabilità di essere eletto tra quelli che non sono di posizione ideologica completamente repellente all'elettore.

---

<sup>72</sup> Di base, ottenere un miglioramento nelle condizioni di vita proprie o del gruppo di cui si fa parte.

<sup>73</sup> Anche in questo frangente la dottrina d'oltreoceano si rivela particolarmente prolifica: si veda, *ex plurimis*, Blais, Degan *The empirical study of strategic voting*, p. 1-2 (“Consistently with a game theoretic approach, a strategic 2 voter is a voter who votes instrumentally, that is with the intention of maximizing her expected utility from the election outcome, given her expectations about how others are voting”, quoting *The New Palgrave Dictionary of Economics*, by Feddersen (2008))

<sup>74</sup> Nel significato statistico di variabile nota, usata per stimare il valore di una seconda variabile ad essa correlata ma di cui non è noto o conoscibile l'andamento.

<sup>75</sup> Perché, essendo disponibile una sola opzione di voto, il 100% dei voti e dei seggi andrebbe al vincitore, determinando una differenza nulla tra le percentuali di voti ottenuti e seggi assegnati.

Per quanto riguarda il primo requisito, la conoscibilità delle probabilità di elezione di ogni candidato nel proprio collegio, si nota come, rispetto a cinque anni fa<sup>76</sup>, i sondaggi a livello di singola unità territoriale siano stati leggermente più diffusi, anche – e soprattutto – in forma di mappa tematiche<sup>77</sup>: questo miglioramento comunicativo da parte dei mezzi d'informazione è sicuramente dovuto, almeno in parte, al fatto che nella stragrande maggioranza dei casi la previsione era molto semplice, considerata l'assoluta dominanza del centrodestra in quasi tutto il Paese. Anche i dibattiti in televisione e sulle piattaforme sociali hanno talvolta tenuto conto della situazione a livello di collegio, in quanto era ampiamente previsto che il risultato finale delle elezioni sarebbe stato determinato proprio dai collegi. Ciò detto, moltissimi sondaggi erano diffusi con dati esclusivamente a livello aggregato, anche se magari con la mappa colorata dei collegi *a latere*. È stato quindi comparativamente più semplice per un elettore moderatamente motivato conoscere i trend del proprio collegio e reagire di conseguenza.

Dove invece non c'è stata sostanziale differenza rispetto al 2018 è stato nella separabilità tra candidato e liste partitiche a supporto: come è noto, la legge 165/17 continua a non prevedere il voto disgiunto, pertanto agli elettori non può essere sfuggito che un voto – strategico, s'intende – ad un candidato magari anche apprezzabile sul piano personale avrebbe senza dubbio comportato un voto anche per una o più liste che sostenevano quel candidato.

Questa voluta rigidità del sistema, unita ad una perdurante ignoranza dei candidati di collegio da parte degli elettori<sup>78</sup>, fa propendere per una ridotta influenza del voto strategico di collegio sulle scelte di chi si è recato a votare; senza voler anticipare le conclusioni che si trarranno dall'analisi dello *spoiler effect*, i risultati confermano che spesso candidati palatabili anche al di fuori della lista/coalizione che li aveva presentati hanno ottenuto semplicemente quanto era previsto per la somma delle liste che li sostenevano<sup>79</sup>. Unica possibile eccezione è data dal buon risultato ottenuto in alcuni collegi meridionali dal M5S, che, pur essendo dato in risalita nei sondaggi delle settimane precedenti al 25 settembre, non aveva ottenuto più che una vaga previsione di ottenere la vittoria in alcuni collegi nelle ultime rilevazioni prima del

---

<sup>76</sup> Cinque anni fa chi scrive notava che “i sondaggi Ipsos, SWG e Emg della terza settimana di febbraio, gli ultimi disponibili prima del divieto di pubblicazione pre-elettorale, fornivano solo i dati aggregati su base nazionale. ... Solo Ixè, per l'Huffington Post, proponeva un'analisi dei risultati che tenesse conto dei collegi, senza però fornirne una disamina dettagliata”.

<sup>77</sup> Si vedano, per esempio, “Mappatura dei collegi uninominali YouTrend – Cattaneo Zanetto & Co”, *YouTrend*, 28/7/22, disponibile presso <https://www.youtrend.it/2022/07/28/mappatura-dei-collegi-uninominali-youtrend-cattaneo-zanetto-co/>, consultato il 17/10/22, oppure “Mappe della distribuzione dei collegi di Camera e Senato”, *Corriere della Sera*, 22/8/22, disponibile presso [https://www.corriere.it/elezioni/22\\_agosto\\_09/mappe-collegi-elettorali-camera-senato-eafae0d2-17fb-11ed-9a9b-5d6d627908eb.shtml](https://www.corriere.it/elezioni/22_agosto_09/mappe-collegi-elettorali-camera-senato-eafae0d2-17fb-11ed-9a9b-5d6d627908eb.shtml), consultato il 17/10/22.

<sup>78</sup> Come nel 2018, Demopolis registra che due elettori su tre (66%) non sanno nominare un singolo candidato uninominale del proprio collegio nella settimana antecedente alle elezioni. Si veda “Sondaggio Demopolis: 2 elettori su 3 non conoscono i candidati agli uninominali”, *Today, it*, disponibile presso <https://www.today.it/politica/elezioni/politiche-2022/sondaggio-candidati-uninominali.html>, consultato il 17/10/22.

<sup>79</sup> Si veda in proposito lo studio CISE sull'argomento, che conclude “L'apporto dei singoli candidati, se calcolato in termini di voti personali, appare dunque complessivamente limitato e l'esito della disputa in ciascun collegio uninominale, anche a causa dell'impossibilità di “disgiungere” il voto, risulta quasi integralmente determinato dal rendimento della coalizione o del partito di cui tali candidati sono espressione.”, G. Bracci, “Il peso dei candidati uninominali alle politiche 2022: il confronto tra regioni ed un focus sulla Toscana”, *Centro Italiano Studi Elettorali*, 10/10/22, disponibile presso <https://cise.luiss.it/cise/2022/10/10/il-peso-dei-candidati-uninominali-alle-politiche-2022-il-confronto-tra-regioni-ed-un-focus-sulla-toscana/>, consultato 1/11/22.

silenzio elettorale<sup>80</sup>, finendo poi per conquistarne dieci alla Camera (con l'intera circoscrizione Campania 1, come si è visto) e cinque al Senato. A questo *exploit* può aver contribuito una campagna a favore del voto strategico – o “voto utile”, secondo la terminologia nostrana – appoggiata anche da notabili del centrosinistra come il Presidente pugliese Emiliano<sup>81</sup>.

Tutto ciò conferma che il sistema italiano non è ancora giunto al livello di personalizzazione della competizione politica locale nelle elezioni nazionali che è invece tipico dei paesi anglosassoni, e rimane invece più simile al sistema tedesco, in cui i candidati uninominali sono relativamente sconosciuti alle masse e il voto segue predefinite divisioni ideologiche<sup>82</sup>. In conclusione, la distribuzione delle forze politiche, la scarsa conoscenza dei candidati unita all'impossibilità di voto disgiunto e la ridotta disponibilità di sondaggi a livello di collegio hanno probabilmente reso irrilevante il voto strategico nel singolo collegio.

## 5. Spoiler effect

Infine, ogniqualvolta un sistema elettorale maggioritario assegni un seggio senza richiedere la maggioranza assoluta dei voti<sup>83</sup>, come in presenza di una quota di collegi uninominali, viene a crearsi una certa quantità di *spoiler candidates*, ovvero candidati ideologicamente allineati che si sottraggono voti a vicenda, diminuendo le possibilità di vincere il seggio in palio per la parte politica che rappresentano e aumentandolo per la parte avversa, che non subisce l'effetto di dispersione dei voti. In altre parole, lo *spoiler effect* non è altro che la manifestazione pratica dell'impossibilità per il FPTP (o sistemi simili) di assicurare l'indipendenza dalle alternative irrilevanti<sup>84</sup>. Va qui notato come il voto strategico e lo *spoiler effect* siano

---

<sup>80</sup> Si vedano, *ex multis*, “La variabile reddito di cittadinanza sulle elezioni: così la crescita del M5s riapre la partita nei collegi del Sud”, *Open.online*, 21/9/22, disponibile presso <https://www.open.online/2022/09/21/elezioni-politiche-2022-m5s-reddito-di-cittadinanza-sud/>, consultato il 17/10/22; L. Sablone, “Quei 9 collegi in bilico al Sud e la variabile del reddito grillino: cosa può accadere”, *Il Giornale*, 21/9/22, disponibile presso <https://www.ilgiornale.it/news/politica/quei-9-collegi-bilico-sud-cosa-pu-cambiare-25-settembre-2068628.html>, consultato il 17/10/22.

<sup>81</sup> G. Calapà, “Michele Emiliano: “Ora voto utile al Pd o al M5S per fermare gli eredi del Duce”, *Il Fatto Quotidiano*, 13/9/22, disponibile presso <https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/09/13/michele-emiliano-ora-voto-utile-al-pd-o-al-m5s-per-fermare-gli-eredi-del-duce/6801240/>, consultato il 17/10/22.

<sup>82</sup> Si veda, per esempio, M. Kaase, “Is There Personalization in Politics? Candidates and Voting Behavior in Germany.” *International Political Science Review / Revue Internationale de Science Politique*, vol. 15, no. 3, 1994, pp. 211–30. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/1601199>, consultato 1/11/22.

<sup>83</sup> Con un doppio turno, per esempio, o tramite una forma di *ranked choice method*. Si veda, in merito, “Correcting the Spoiler Effect”, *Fair Vote – The Center for Voting and Democracy*, secondo cui “Because ranked choice voting (RCV) is designed to secure a majority victory, it assures that the so-called “spoiler effect” will not result in undemocratic outcomes. RCV affords voters more choices and promotes broader participation by accommodating multiple candidates in single seat races. Voters may support their favorite candidate without fear of splitting a base of support or swinging the election to their least favorite candidate.”

<sup>84</sup> Celebre principio del teorema di Arrow, che lo indica come necessario per realizzare un sistema elettorale *fair*. L'uso di un teorema della Teoria dei Giochi in ambito elettorale è assolutamente normale, come mostrano, *ex multis*, M. E. Gordji, G. Askari, H. Abdi, “Why is a Boycott of the Elections a Bad Idea?”, SSRN, last revised 7/8/18, <https://ssrn.com/abstract=3125801> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3125801>, consultato 29/10/18; H. Sieg, Y. Chamna “Estimating Dynamic Games of Electoral Competition to Evaluate Term Limits in US Gubernatorial Elections.” *American Economic Review*, 107 (7) 2017, pp. 1824-57.



intrinsecamente collegati (perché il primo è una sorta di contromisura contro il secondo), ma possano anche apparire in maniera completamente indipendente l'uno dall'altro<sup>85</sup>.

A causa dell'estrema frammentazione delle forze politiche "progressiste", questo è stato forse il fenomeno più influente sul risultato finale. Il dibattito politico dei mesi precedenti le elezioni del 25 settembre, al di fuori dell'area di centrodestra, è stato infatti monopolizzato dalla fondamentale questione della geometria delle alleanze con cui i tre principali gruppi del campo riformista/progressista (Terzo Polo, PD e M5S) si sarebbero presentati agli elettori. Il prosaico motivo per cui questa discussione era così importante è proprio lo *spoiler effect*.

A differenza delle elezioni 2018, in cui sarebbe stato oggettivamente complesso stabilire quali forze fossero abbastanza politicamente vicine da determinare questo fenomeno, in quanto il sistema partitico era saldamente tripolare (con centrodestra, centrosinistra e M5S mutualmente esclusivi), le elezioni 2022 hanno avuto una connotazione ben più bipolare, con un chiaro blocco unito di centrodestra (Fdi, LSP, FI e NM) e un vasto insieme di partiti e liste che si rifacevano ad una comune idea progressista/riformista, pur presentando enormi differenze di *policy* e programmi. Anche la comunicazione elettorale a volte ha contribuito a sposare questa immagine<sup>86</sup>, tranne quella del – *nomen omen* – Terzo Polo<sup>87</sup>. Prova ne è proprio il fatto che il centrosinistra a guida PD, di fatto posizionato al centro di questa fumosa galassia, abbia quantomeno discusso di allearsi a sinistra con il rinnovato M5S e a destra con Azione/+Europa. La cronaca degli ultimi mesi ha poi provveduto a dimostrare che nessuna delle due opzioni si sarebbe rivelata gestibile, la prima per l'incompatibilità tra le posizioni di PD e M5S sul governo Draghi<sup>88</sup>, la seconda per le evidenti incongruenze tra il patto PD-AVS-IC e quello PD-Azione<sup>89</sup>. Il risultato finale di queste negoziazioni fallimentari ha visto Azione allearsi con IV per formare il Terzo Polo, il PD rimanere con tre alleati minori (+EU, AVS e IC) e il M5S correre da solo, con effetti disastrosi sul tasso di successo di ciascuno dei tre gruppi nei collegi uninominali: come illustrato nei paragrafi precedenti, pur avendo ottenuto collettivamente circa il 49% dei voti, le tre forze hanno vinto solo il 15,64% dei collegi.

---

<sup>85</sup> Per esempio quando le informazioni in possesso degli elettori non siano corrette. Di base, lo *spoiler effect* è un fenomeno la cui portata è valutabile solo *dopo* l'elezione nel collegio uninominale, mentre il voto strategico influenza le scelte degli elettori *prima* del voto e si basa sulle conoscenze del comportamento degli altri votanti.

<sup>86</sup> Si pensi alla campagna pubblicitaria del PD, che esplicitamente riduceva le elezioni ad una scelta binaria tra il centrosinistra e la destra.

<sup>87</sup> Che si vanta, con le parole di Mariastella Gelmini, di "non [proporre] coalizioni che si sono già infrante" e di essere "l'unica vera novità di queste elezioni".

<sup>88</sup> Con le parole del segretario PD Enrico Letta ai gruppi parlamentari durante il voto di fiducia, "con i tre partiti che hanno fatto cadere Draghi è impossibile fare alleanze elettorali in questa tornata" Si veda B. Acquaviti, "Enrico Letta scarica il Movimento 5 Stelle: «Alleanza impossibile». Ma in Sicilia va con loro", *Il Messaggero*, 21/7/2022, disponibile presso [https://www.ilmessaggero.it/politica/enrico\\_letta\\_italia\\_tradita\\_governo\\_destra\\_rischio\\_sostegno\\_ucraina\\_russia\\_putin-6827074.html](https://www.ilmessaggero.it/politica/enrico_letta_italia_tradita_governo_destra_rischio_sostegno_ucraina_russia_putin-6827074.html), consultato il 25/10/22.

<sup>89</sup> L'accordo è durato cinque giorni, per poi essere sconfessato in diretta nazionale dal leader Calenda. Si veda "Calenda chiude l'alleanza con il Pd: "Hanno voluto l'ammucchiata e perderanno"", *Il Corriere del Giorno*, 8/8/22, disponibile presso <https://www.ilcorrieredelgiorno.it/calenda-chiude-lalleanza-con-il-pd-hanno-voluto-lammucchiata-e-perderanno/>, consultato 25/10/22.

### **5.1. Possibili scenari alternativi**

Molti commentatori di elezioni e politologi amano sottolineare che “in politica, due più due non fa quattro”<sup>90</sup>, nel senso che il risultato elettorale ha validità solo all’interno delle specifiche circostanze in cui si sono svolte le consultazioni e non può quindi essere usato sotto premesse differenti, per esempio con diverse alleanze tra partiti.

Ciò detto, esistono motivi per tentare un’analisi di questo tipo, concentrandosi principalmente sulle due opzioni sopra richiamate (CSX + Azione e CSX + M5S): innanzitutto, entrambe le possibilità sono state davvero sulla carta e sono state sperimentate con successo alle amministrative in alcune città. Secondariamente, è razionale sostenere che gli elettori meno convinti da questo tipo di accordo avrebbero continuato a supportare la lista di loro preferenza (che è comunque presente sulla scheda elettorale) per mancanza di alternative capaci di superare la soglia di sbarramento. Una possibile prova di questa affermazione si trova, per esempio, nel fatto che AVS abbia sempre mantenuto, in tutti i sondaggi dallo scioglimento delle Camere (21 luglio), grosso modo la stessa percentuale di voti prima e dopo l’annuncio dell’alleanza con il PD (6 agosto), e poi confermata alle elezioni. Similmente, si può pensare che, all’interno della fallita alleanza PD-M5S, si sarebbe comunque verificato (e forse anche a cuore più leggero) il travaso di voti dal primo al secondo registrato nelle ultime settimane di campagna.

Tenendo conto di queste premesse, presentiamo innanzitutto un primo scenario, in cui il patto Letta-Calenda non è stato sciolto e il centrosinistra si è presentato in una formazione più “centrista”, escludendo comunque Italia Viva<sup>91</sup>: con queste premesse, una decina di collegi uninominali alla Camera<sup>92</sup> e un paio al Senato<sup>93</sup>, tutti in zone urbane o in Toscana ed Emilia, sarebbero forse passati di mano dal centrodestra al centrosinistra, un risultato che comunque non avrebbe intaccato di molto la solida maggioranza di centrodestra e che, anzi, avrebbe potuto addirittura portare ad un risultato peggiore al proporzionale, a causa della probabile impossibilità per IV di raggiungere da sola la soglia di sbarramento<sup>94</sup>. La conseguenza paradossale sarebbe pertanto stata una più alta quota di seggi proporzionali per il centrodestra e per il M5S alla Camera e addirittura un risultato lievemente inferiore per il centrosinistra al Senato.

---

<sup>90</sup> Per esempio, R. Saporiti, “Il Pd avrebbe potuto vincere le elezioni, alleandosi con 5 Stelle e Calenda”, *Wired.it*, 28/9/22, disponibile presso <https://www.wired.it/article/pd-elezioni-vittoria-alleanza-movimento-5-stelle-calenda/>, consultato il 25/10/22.

<sup>91</sup> Per quanto si dica comunemente che la politica sia l’arte del possibile, l’idea di un’alleanza elettorale negoziata personalmente tra Letta e Renzi suona, a chi scrive, troppo improbabile per avere valore scientifico. Si otterrà questo risultato sottraendo ai voti della nuova coalizione il previsto risultato di IV da sola, pari al 2,7% secondo la media dei sondaggi disponibili.

<sup>92</sup> Reggio Emilia, Ravenna, Forlì, Roma Mun. III, Roma Mun. XI, Genova Ponente, Milano Bande Nere, Torino Circ. 3, Grosseto e Livorno.

<sup>93</sup> Roma Mun. VII e Roma Mun. XIV.

<sup>94</sup> Considerato che il 3,63% finale di AVS è valso 11 deputati proporzionali alla Camera, perdere circa il 2,7% avrebbe comportato una diminuzione di circa 8 deputati e 4 senatori per la coalizione.

Il secondo scenario, quello del cd. “campo largo”, ha invece molto più impatto sul risultato elettorale: ben cinquanta collegi uninominali alla Camera<sup>95</sup> e una trentina al Senato<sup>96</sup> avrebbero probabilmente visto vincitori i candidati della coalizione PD-M5S, determinando, in entrambe le Camere, una situazione di stallo senza maggioranze chiare e in cui il Terzo Polo e i senatori eletti all'estero avrebbero avuto un ruolo determinante nella formazione del Governo.

FORZA POLITICA	SEGGI ELEZIONI		SEGGI SCENARIO 1		SEGGI SCENARIO 2	
	CAMERA	SENATO	CAMERA	SENATO	CAMERA	SENATO
CDX	235	115	230	115	185	87
M5S	51	28	53	29	182	98
CSX	81	41	105	49		
AZ/IV	21	9			21	9
SVP	3	2	3	2	3	2
SUD CHIAMA NORD	1	1	1	1	1	0

L'analisi di questi due scenari, che naturalmente non vuole avere alcun fine di proposta politica, mostra chiaramente l'importanza della quota di seggi FPTP nella legge 165/17 e il loro impatto nella determinazione del carattere generale del sistema elettorale italiano. Esso è selettivo o proiettivo a seconda del livello di frammentazione delle forze politiche e della distribuzione del consenso, non in base ad una precisa scelta di campo del legislatore.

Nella realtà, come si è già avuto modo di stabilire all'inizio di questo articolo, la totale preponderanza del centrodestra nei collegi uninominali ha restituito un Parlamento con una maggioranza chiara, a discapito della rappresentatività del sistema, che si è comportato come un normale maggioritario<sup>97</sup>; nello scenario del “campo largo”, la semplice presenza di un altro polo di voti in grado di contestare efficacemente la vittoria nei collegi avrebbe reso il sistema sostanzialmente proporzionale, proprio come nel 2018, con addirittura una punta di effetto antimaggioritario al Senato (dove il campo largo avrebbe vinto più collegi prendendo meno voti, grazie ad una migliore distribuzione dei consensi).

## 6. Conclusioni

Dall'analisi dei risultati delle elezioni del 25 settembre 2022 nei collegi uninominali di Camera e Senato si può facilmente concludere che una forza politica – il centrodestra – ha potuto e saputo approfittare del meccanismo previsto dalla legge 165/17 per ottenere una solida maggioranza in entrambe le Camere. Ciò è tanto più interessante considerando che,

<sup>95</sup> Potenza, Corigliano, Catanzaro, Aversa, Caserta, Benevento, Avellino, Scafati, Salerno, Modena, Ravenna, Forlì, Rimini, 4 collegi di Roma città, Genova Ponente, Milano Bande Nere, Ancona, Campobasso, Torino circ. 3, Collegno, Cerignola, Andria, Molfetta, Bari, Altamura, Taranto, Brindisi, Lecce, Galatina, i 4 collegi sardi, 9 collegi siciliani (tutti tranne Palermo, Messina e Acireale), Prato, Grosseto, Livorno, Arezzo e Pisa.

<sup>96</sup> Potenza, Calabria settentrionale, Caserta, Benevento, Salerno, Ravenna, Rimini, Rovereto, Aosta, i 3 collegi di Roma, La Spezia, Ancona, Campobasso, i 5 collegi pugliesi e i 2 sardi, Marsala, Gela, Catania, Siracusa, Messina, Arezzo e Livorno.

<sup>97</sup> Non diverso, anzi, più efficace del *Porcellum* (l. 270/05), per avere un metro di paragone.

nella precedente applicazione di questa legge, il sistema si era invece comportato come un proporzionale praticamente puro.

Si riscontra infatti un tasso di sproporzione tra voti ricevuti e seggi assegnati pari a quasi il doppio di quello registrato nel 2018, che corrisponde a milioni di voti “persi” nei conteggi della legge elettorale. A questo fenomeno hanno sicuramente contribuito in larga misura alcuni meccanismi tipici dei sistemi a maggioritario uninominale, in particolare lo *spoiler effect*, dipendente dalle scelte strategiche delle forze progressiste. Parrebbero invece aver avuto poca rilevanza, il voto strategico e, al di fuori della variabilità nella popolazione dei collegi, fattori di geografia politica e distribuzione territoriale del voto che farebbero pensare a tentativi di *gerrymandering*.

Non si può quindi ragionevolmente evitare di ribadire le conclusioni che si erano tratte dall’analisi dei risultati del 4 marzo 2018: il sistema elettorale descritto dalla legge 165/17, nata da un compromesso tra le forze politiche negli ultimi mesi della XVII Legislatura, può avere tanto effetti proiettivi (come nelle elezioni del 2018) quanto selettivi (in queste ultime), permettendo quindi ad una lista o coalizione ben posizionata di assicurarsi il controllo della maggioranza assoluta di entrambe le Camere, così come di lasciare il paese in balia di negoziati post-elettorali potenzialmente infiniti, con i noti effetti negativi sulla percezione della funzionalità delle istituzioni democratiche e, per esteso, della democrazia stessa.

Proprio la minaccia al sistema democratico-costituzionale, più volte richiamata durante la campagna elettorale dal centrosinistra, potrebbe giocare un ruolo nella sorte del Rosatellum: se è vero che in questo turno elettorale il centrodestra non ha raggiunto da solo il controllo della maggioranza rafforzata dei due terzi di entrambe le Camere, necessaria per modificare la Costituzione senza passaggio referendario, sorge comunque spontanea una questione di costituzionalità della disciplina elettorale. La Corte costituzionale, che ha avuto poche remore a cancellare vaste parti di entrambe le precedenti leggi elettorali per aver riscontrato che queste avrebbero potuto permettere ad una lista con un esiguo supporto popolare di controllare entrambe le Camere, potrebbe trovare interessante la dimostrazione pratica di come l’attuale sistema permetta, in astratto, ad una lista con circa il 24% dei consensi di raggiungere la maggioranza, in presenza di condizioni improbabili sì, ma non impossibili<sup>98</sup>.

Quattro anni e mezzo fa, a chiusura di questa analisi, chi scrive aveva espresso la convinzione che la XVIII Legislatura avrebbe messo mano alla legge elettorale, che soffriva e soffre di alcuni evidenti scompensi teleologici<sup>99</sup>: tuttavia, tranne l’adeguamento alle mutate dimensioni delle Camere e alcuni interventi *in limine* sulle firme necessarie per la presentazione delle liste, il Parlamento non ha agito. Premesso che è inutile cercare qui di ricostruire se questa abulia sia dovuta ad improrogabili e continui impegni eccezionali o a semplice

---

<sup>98</sup> Basterebbe che questa lista vincessere tutti i collegi uninominali (cosa assolutamente possibile in presenza di una grande frammentazione partitica) e sommasse poi i seggi ottenuti con il proporzionale: 36% (uninominali) + 15% (pari al 24% del 64% proporzionale) = 51% del totale, in entrambe le Camere. Per avere un metro di paragone, la Corte ha giudicato intollerabile la sproporzione tra voti e seggi subito dopo le elezioni del 2013, quando la coalizione di centrosinistra ottenne il 55% dei seggi alla Camera con il 29,55% dei voti.

<sup>99</sup> In particolare l’incapacità di premiare con seggi certi e sufficienti la forza politica più votata, come è avvenuto nelle elezioni del 2018, nonostante il dichiarato intento dei legislatori di correggere la proporzionalità generale del sistema con una quota di seggi maggioritari.

disinteresse o ancora a una precisa logica di alcune forze politiche, interessate forse più a non essere ulteriormente penalizzate, più che a ottenere vantaggi diretti<sup>100</sup>, rimane il fatto che l'inerzia anche delle forze opposte ai vincitori di queste ultime elezioni, che non hanno saputo vedere i rischi collegati alla legge 165/17 e modificarla quando erano al governo insieme, ha permesso al Rosatellum di divenire, nel breve spazio di un quinquennio, una legge elettorale nei fatti maggioritaria.

---

<sup>100</sup> Per esempio, si potrebbe pensare che, di fronte alla ventilata prospettiva di una legge elettorale proporzionale con alta soglia di sbarramento al 5%, alcune forze politiche rilevanti in Parlamento, ma dalle ridotte possibilità elettorali, abbiano preferito mantenere il 3% di sbarramento attuale. Chiaramente, altre forze politiche – dalle prospettive elettorali più rosee – avrebbero ugualmente perso da un passaggio al proporzionale puro. Si veda, *ex plurimis*, G. Casadio, “Legge elettorale, tutti contro tutti. La riforma verso il proporzionale è già in salita”, *cit.*